

è impegnata per il giudice Sanna applicato al tribunale di Roma.

« La scarsezza del personale disponibile, dovuta alla guerra, rende difficile la condizione di quasi tutti gli uffici giudiziari.

« Si cercherà di far gravare altrove le applicazioni del Cannada e del Sanna, destinando al tribunale di Rovigo ed alla pretura di Lorei altri magistrati, e di coprire Badia Polesine e Loreo.

« Per quanto riguarda il personale di cancelleria e segreteria quello che la tabella organica assegna al tribunale ed alla Regia Procura di Rovigo è a posto e vi presta effettivo servizio.

« Nelle nove preture dipendenti manca il cancelliere in quelle di Ariano Polesine e Loreo; in tutte due però è applicato un funzionario da tempo fino al 31 corrente e le relative applicazioni saranno prorogate.

« Manca poi l'aggiunto di cancelleria nelle preture di Adria, Massa Superiore e Occhiobello. Questi ultimi funzionari non possono essere destinati nei detti uffici perchè sono vacanti 700 posti di aggiunti.

« Occorre, pure, tener presente che oltre 200 funzionari prestano servizio in uffici diversi da quelli giudiziari, che altri sono sospesi per motivi disciplinari ed altri in aspettativa per motivi di salute. Perciò in molti uffici presta servizio saltuario limitatamente cioè ad alcuni giorni del mese, un funzionario viciniore. Col reclutamento di nuovo personale potranno essere sistemati tutti gli uffici, tenuto presente che dal 1914 non si sono banditi più concorsi, e l'ultimo, per 30 funzionari da destinarsi in Sardegna, fu esaurito pochi giorni prima della dichiarazione di guerra.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LA PEGNA ».

Modigliani. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se sia vero che siano stati indetti concorsi per cattedre universitarie con ingiustificata abbreviazione dei termini per la presentazione dei titoli, e con anticipata costituzione delle Commissioni esaminatrici così da giustificare il sospetto che si voglia facilitare l'assegnazione dei posti messi a concorso, prima che i giovani studiosi tornati dalle armi abbiano potuto riprendere la propria attività scientifica e mettersi in grado di partecipare anch'essi alla conquista dei posti dell'insegnamento universitario, e per sapere se non creda meglio fatto di sospendere i concorsi indetti nel modo sovra

indicato, visto che la decisione dei medesimi non potrà ormai avvenire altro che ad anno inoltrato, cosicchè la sospensione dei concorsi nessun danno recherebbe all'insegnamento ».

RISPOSTA. — « I recenti bandi di concorsi universitari prescrivono 90 giorni dalla prima pubblicazione dei bandi stessi come termine utile per la presentazione della domanda e dei titoli da parte degli interessati.

« Tale disposizione non costituisce una ingiustificata abbreviazione di termini, ma è soltanto la regolare applicazione di analogo norma contenuta nell'articolo 2 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1652, col quale è stata autorizzata l'apertura di concorsi universitari.

« Per quanto concerne il criterio, in base al quale è stato elaborato l'articolo 2 del citato decreto legge, questo Ministero, tenuto conto che, nelle Università di Cagliari, Messina e Sassari, il personale insegnante di ruolo è ridotto a numero assolutamente esiguo, ha considerato l'opportunità che i risultati dei concorsi banditi potessero essere utili almeno per parte dell'anno accademico in corso e per raggiungere tale intento, ha cercato di abbreviare tutta la procedura dei concorsi stessi, riducendo da 4 mesi (termine normale previsto dall'articolo 20 del Regolamento generale universitario) a 3 mesi il termine utile per la presentazione delle domande.

« Per ciò che riguarda le Commissioni giudicatrici, l'articolo 2, lettera c), stabilisce che le Commissioni stesse possono essere convocate subito dopo l'accettazione della nomina da parte dei Commissari. Tale norma, ispirata anch'essa all'intento di rendere più sollecita la procedura dei concorsi in questione, ha solo la portata di evitare che tra la comunicazione ai commissari dei titoli dei concorrenti e la convocazione delle Commissioni trascorra un mese, come prescrive in via di massima l'articolo 23 del Regolamento generale universitario. Si tratta dunque di disposizione che riguarda la convocazione e non la costituzione delle Commissioni giudicatrici. A tale ultimo riguardo, si aggiunge che di fatto le Commissioni non sono costituite: e che solo in data 17 dicembre hanno avuto luogo le votazioni da parte dei corpi scientifici per la formazione degli elenchi dei cultori delle varie discipline, elenchi entro i quali, a norma dell'articolo 2 del Rego-